



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 66 del 21/12/2023

OGGETTO: IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno**, del mese di **Dicembre**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma n. 41, convocata con avvisi scritti per le ore 19:00 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

La seduta ha inizio alle ore 19:15.

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
GRENZI STEFANIA	Consigliere anziano	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
FERRI COSETTA	Presidente	X	
PASTENA NICOLA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere	X	
CELEGHINI LUCILLA	Consigliere	X	
MONARI GIANLUIGI	Consigliere	X	
SERAFINI GIOVANNI	Consigliere	X	
MINERBA ANDREA	Consigliere		X
ZOBOLI OMER	Consigliere	X	
FORLEO TOMMASO	Consigliere		X
PLATIS ANTONIO	Consigliere	X	
CASANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
DI BONA ALESSANDRO	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	

Presenti: 15 Assenti: 2

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig.ra Cosetta Ferri, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri CELEGHINI LUCILLA, SERAFINI GIOVANNI, ZOBOLI OMER.

Sono presenti gli Assessori PICCININI ENRICO, BACCOLINI TIZIANA, BASSI CRISTIANO, PO MASSIMO.

Oggetto: IMU - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2024.

In ordine all'argomento in oggetto si sono registrati i seguenti interventi

Sui punti iscritti all'ordine del giorno ai nn. 1, 2, 3 e 4 relativi al bilancio, già esaminati e discussi nella seduta appositamente dedicata tenutasi il 30/11/2023, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Alessandro di Bona (Capogruppo Nonantola Progetto 2030) riprende le considerazioni già svolte nella seduta consiliare precedente durante l'esame e la discussione dello schema di bilancio, lamentando il mancato coinvolgimento della minoranza consiliare, delle forze sociali, delle associazioni e della cittadinanza nel corso e ai fini della redazione di tale documento e ribadendo la definizione di bilancio "incolore". In aggiunta rileva che nessuna delle azioni indicate nel PUG sono presenti nel bilancio come elemento da finanziare e che tutti gli investimenti più importanti, quali ad esempio gli ampliamenti dei cimiteri frazionali o la caserma dei Carabinieri, sono previsti nel 2024, ma la loro attuazione è rinviata agli anni successivi e, pertanto, di fatto, è affidata alla nuova legislatura. Ricorda, comunque, che vi sono aspetti positivi, quali il contenimento dell'evasione fiscale. Anticipa il voto contrario.

Il Consigliere Cosimo Francesco Antonucci (Capogruppo Nonantola Libera) rileva che le azioni che si sarebbero dovute attuare nella legislatura in corso e che giunge al termine nel 2024 vengono previste, invece, negli anni successivi. Rileva altresì che, al pari degli anni precedenti, non vi è stato coinvolgimento nella redazione del documento di bilancio. Anticipa il voto contrario.

Il Consigliere Giovanni Serafini (Gruppo Una Mano per Nonantola) dichiara il voto favorevole, illustrandone le ragioni. Con riferimento a quanto rilevato circa la realizzazione delle azioni presenti nel programma elettorale e nel PUG, evidenzia che nel bilancio non si può mettere tutto, ma solo quello che trova copertura a livello economico, sottolineando il ruolo determinante che assumono a tal fine le risorse provenienti dall'esterno. Sul punto, aggiunge che occorre comunque tenere conto di tutti i fattori esterni (la pandemia, la guerra, l'aumento dei tassi di interesse) che incidono nella predisposizione del bilancio. Evidenzia, infine, come il voto positivo infine espresso sul PIP Gazzate sia un segnale positivo e di riconciliazione in seno alla maggioranza consiliare.

Il Consigliere Stefania Grenzi (Gruppo Partito Democratico) anticipa il voto favorevole del Gruppo consiliare di appartenenza. Ritiene che il Consiglio Comunale abbia a disposizione tutti gli strumenti (dialogo delle forze politiche, Commissioni Consiliari, ordini del giorno) per incidere sul documento di bilancio. Evidenzia come l'approvazione del bilancio avvenuta sempre nei termini nel corso della legislatura sia un elemento positivo da tenere nella giusta considerazione ed altresì come sia stata portata avanti dall'Amministrazione anche una programmazione degli investimenti nonostante la pandemia che ha colpito tutti e nonostante l'alluvione che ha colpito specificamente il Comune di Nonantola proprio durante la pandemia. Ritiene infondati i rilievi sui ritardi sul PUG. Sottolinea, infine, il pregio del lavoro fatto dall'Amministrazione nel contenimento dell'evasione fiscale.

Il Consigliere Omer Zoboli (Capogruppo Movimento 5 Stelle) anticipa il voto contrario.

Il Sindaco replica agli interventi dei Consiglieri di Bona e Antonucci. Relativamente alla mancata condivisione del bilancio, evidenzia che nei cinque anni della legislatura tali Consiglieri non hanno mai avanzato proposte concrete. In ordine alla mancata realizzazione delle azioni importanti da parte dell'attuale legislatura, ricorda tutti i grandi cantieri attualmente in corso (Municipio, Palazzo Sertorio, nuovo Nido, Scuola di Musica, ampliamento Cimitero) e tutti gli interventi realizzati nel

corso del tempo (interventi sulla mobilità e post alluvione) grazie anche agli sforzi fatti per reperire le risorse all'esterno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che precedono e che qui si intendono integralmente richiamati e riportati;

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie

individuare dal Legislatore;

Vista la Legge 27 novembre 2023, n. 170, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, che all'art. 6 ter, proroga all'anno 2025 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU, utilizzando il prospetto di cui all'art.1, commi 756 e 757, della Legge 160/2019;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, il quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30/07/2020 e s.m.i.;

Viste le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2024 come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Tipologia	Aliquote 2024
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabile di cui all'art.1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160 del 2019: SI	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree Fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti a gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti a gruppo catastale D): abitazione locata, contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/198 e s.m.i. Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	1,00%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti a gruppo catastale D): immobili di categoria catastale B5 scuole e laboratori scientifici	0,40%
Detrazione per abitazione principale	€ 200

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore dell'Area Economico- Finanziaria, Dott. Luigino Boarin, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in allegato;

Considerato che tutti gli interventi effettuati in seduta consiliare nel corso del dibattito sono riportati sulla registrazione audio e video a supporto magnetico, conservata agli atti del Servizio Segreteria;

Esperita la votazione in forma palese da parte dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

- Favorevoli: n. 10 Consiglieri
- Astenuti: n. 0 Consiglieri
- Contrari: n. 5 Consiglieri (Zoboli, Platis, Casano, di Bona, Antonucci)

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2024, come indicate nella seguente tabella:

Tipologia	Aliquote 2024
-----------	---------------

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabile di cui all'art.1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160 del 2019: SI	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree Fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti a gruppo catastale D)	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti a gruppo catastale D): abitazione locata, contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/198 e s.m.i. Cat. Catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	1,00%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti a gruppo catastale D): immobili di categoria catastale B5 scuole e laboratori scientifici	0,40%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di stabilire che dall'anno 2024 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, esperita separata votazione in forma palese da parte dei n. 15 Consiglieri presenti e votanti, con il seguente risultato:

- Favorevoli: n. 10 Consiglieri
- Astenuti: n. 0 Consiglieri
- Contrari: n. 5 Consiglieri (Zoboli, Platis, Casano, di Bona, Antonucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di rendere prontamente disponibili gli stanziamenti di bilancio per il perseguimento degli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig.ra Cosetta Ferri
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente
